[FAQ Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali](https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq/faq-generali-pnrr)

# 6. Sono ammissibili variazioni e/o modifiche del progetto ammesso a finanziamento PNRR?

Relativamente alle Misure M5C2I2.1, M5C2I2.2. e M2C4I.2.2. (unicamente per la linea di finanziamento di cui all’articolo 1, co. 139 e ss. L. n. 145/2018), sono ritenute ammissibili esclusivamente le modifiche e/o rimodulazioni progettuali degli interventi, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell’opera, che non pregiudichino il raggiungimento delle milestone e dei target ad essi associati, e solo nel caso in cui venga garantito il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti. Al fine avviare correttamente la procedura di modifica dell’intervento è necessario trasmettere alla Direzione Centrale per la Finanza Locale (DAIT) una richiesta motivata, compilando il format di cui all’Allegato n. 6 in tutte le sue parti, includendo eventuale documentazione utile alla valutazione dell’istanza. Il format deve essere firmato digitalmente a cura del Legale rappresentante dell’Ente e inviato al DAIT all’indirizzo e-mail dedicato alla Misura di riferimento.

# 7. È possibile realizzare delle varianti in corso d’opera?

L’articolo 106 del codice degli appalti specifica che non tutte le modifiche del contratto in corso d’opera assumono la veste di varianti in corso d’opera. Infatti, le modifiche ai contratti solo in un caso assumono la connotazione di variante in corso d’opera e cioè quando sono dettate da circostanze impreviste o imprevedibili (come vedremo in seguito). Al di fuori di questo caso, le modifiche vengono decise dalla stazione appaltante e si parla, appunto, di modifiche. L’articolo 106 codice appalti mette in luce una distinzione tra le modifiche che comportano la necessità di una nuova procedura d’appalto (comma 6) e quelle che invece possono essere apportate senza la necessità di una nuova procedura (comma 1). Tra le circostanze impreviste e imprevedibili, rientrano anche la sopravvivenza di nuove disposizioni legislative (o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti). In ogni caso, la modifica non deve alterare la natura generale del contratto. A tal riguardo, con il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni in legge n. 79 del 29 giugno 2022, tra le tante novità introdotte spiccano le modifiche previste dall’articolo 7 (recante: “Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”) ai commi 2-ter e 2-quater, relativi al costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. In particolare, al comma 2-ter si chiarisce che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), debbano essere annoverati anche gli eventi imprevisti ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. In tali casi, secondo la previsione di cui al comma 2-quater, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

# 8. È possibile utilizzare i ribassi d’asta per varianti in corso d’opera?

Per quanto concerne i contributi PNRR, fermo restando il rispetto della normativa vigente, è possibile utilizzare i ribassi d’asta non soltanto per l’aumento dei prezzi di materiali necessari alla realizzazione dell’opera ma anche per le variazioni in corso d’opera prima del collaudo. Nello specifico, l’articolo 106 del codice degli appalti, dispone che tra le modifiche concesse, ci sono quelle determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. Tra le circostanze impreviste e imprevedibili, rientrano anche la sopravvivenza di nuove disposizioni legislative (o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti). In ogni caso, la modifica non deve alterare la natura generale del contratto. A tal riguardo, con il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni in legge n. 79 del 29 giugno 2022, tra le tante novità introdotte spiccano le modifiche previste dall’articolo 7 (recante: “Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”) ai commi 2-ter e 2-quater, relativi al costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. In particolare, al comma 2-ter si chiarisce che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), debbano essere annoverati anche gli eventi imprevisti ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. In tali casi, secondo la previsione di cui al comma 2-quater, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

# 9. È possibile per i fondi PNRR utilizzare le economie di progetto?

A conclusione dell’opera le eventuali economie eccedenti restano nella disponibilità dell’Amministrazione titolare del progetto. Nel caso di importi assegnati mediante le procedure afferenti al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui al comma 7 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, le economie di gara prodotte sono riassegnate allo stesso fondo. Nel caso tali risorse siano state già trasferite, esse devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo in parola.